

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

1. **Oggetto del contratto e condizioni di accettazione delle carte**
 - 1.1 Sulla base delle presenti condizioni, il cliente convenzionato incarica ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, D-65760 Eschborn, di incassare presso i relativi istituti emittenti e successivamente accreditargli gli ordini di pagamento impartiti dai clienti del proprio esercizio commerciale mediante carte di credito o di debito dei circuiti MasterCard, Visa, UnionPay e JCB (di seguito «carta») per negozi giuridici senza presenza fisica del cliente. Independentemente dall'ordine di pagamento del cliente, ConCardis si impegna nei confronti del cliente convenzionato, in base a un proprio obbligo di pagamento stabilito per contratto, al pagamento delle transazioni presentate dal cliente convenzionato in virtù conformemente alle condizioni di seguito indicate. Il cliente convenzionato non è tenuto ad accettare i dati della carta per qualsiasi operazione di pagamento. Il cliente convenzionato inoltrerà esclusivamente a ConCardis ai fini del conteggio tutti gli ordini di pagamento impartiti tramite carta di credito e di debito presso il suo esercizio commerciale che abbia diritto di accettare e inoltrare dietro presentazione di una carta.
 - 1.3.3 la transazione da liquidare del titolare della carta non è stata generata nei diretti confronti del cliente convenzionato, bensì presso l'esercizio commerciale di terzi;
 - 1.3.4 il negozio giuridico su cui si fonda la transazione da liquidare non corrisponde all'oggetto sociale indicato nell'accordo di accettazione oppure al campo di attività in cui opera il cliente convenzionato;
 - 1.3.5 il credito da liquidare si fonda su un negozio giuridico illecito ai sensi della legislazione applicabile al negozio giuridico con il titolare della carta o su contenuti contrari al buon costume, violenti o oltraggiosi per la dignità umana;
 - 1.3.6 le merci o i servizi del cliente convenzionato oggetto della transazione da liquidare vengono offerti tramite indirizzi di dominio (URL), mezzi pubblicitari o canali di vendita non indicati dal cliente convenzionato nel contratto o non approvati per iscritto da ConCardis in seguito alla comunicazione da parte del cliente convenzionato.
 - 1.2 Se il cliente convenzionato sceglie il pagamento senza contante tramite i dati di una carta, è tenuto a fornire al titolare della carta le merci e i servizi offerti nell'ambito del proprio esercizio commerciale né a prezzi superiori né con sconti inferiori rispetto ai clienti che pagano in contanti. L'accettazione della carta non deve essere subordinata a un importo minimo della transazione. La riscossione di una commissione per l'accettazione di una carta MasterCard presuppone la stipula di un accordo separato con ConCardis. Negli altri casi non è ammessa la riscossione di una commissione alla presentazione di una carta Visa, JCB o Diners Club/Discover.
 - 1.3 Il cliente convenzionato non è autorizzato ad accettare i dati della carta a titolo di pagamento senza contante e a inoltrare una transazione a ConCardis ai fini del relativo conteggio nei seguenti casi:
 - 1.3.1 l'indirizzo di residenza, di spedizione o di fatturazione del cliente si trova al di fuori dei seguenti paesi: Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia; in caso di inoltro di transazioni tramite carta con indirizzo di ordinazione, di consegna o di fatturazione al di fuori dei paesi sopra elencati, ConCardis sarà autorizzata al riaddebito dei pagamenti di queste transazioni, a condizione che il legittimo titolare della carta abbia contestato l'autorizzazione all'addebito sul suo conto per il tramite dell'istituto emittente;
 - 1.3.2 il cliente convenzionato, all'atto della trasmissione dei dati della carta attraverso Internet, non utilizza i protocolli di autenticazione «Verified by Visa», «MasterCard SecureCode» o «Maestro SecureCode» e/o, in caso di trasmissione telefonica o per iscritto dei dati della carta, non inoltra per via elettronica a ConCardis il codice di sicurezza a tre cifre riportato sulla carta stessa;
 - 1.4 ConCardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni ai punti 1.3.1 - 1.3.6 mediante comunicazione scritta al cliente convenzionato e con un preavviso di quattro settimane, qualora tali modifiche o integrazioni siano considerate necessarie per prevenire possibili pratiche di abuso o si rendano imprescindibili in conformità a nuove disposizioni di legge o dei circuiti MasterCard Europe/Inc. (di seguito «MasterCard»), Visa Europe/Inc. (di seguito «Visa») o di un altro circuito.
 - 1.5 ConCardis è autorizzata a richiedere al cliente convenzionato la sospensione dell'inoltro delle transazioni effettuate tramite carte MasterCard, Visa o di un altro circuito in presenza di gravi motivi, specie qualora siano MasterCard, Visa o un altro circuito di pagamento a richiedere la sospensione dell'accettazione.

2. Condizioni della promessa di debito astratta

- 2.1 ConCardis si impegna a rimborsare al cliente convenzionato in base alle presenti condizioni tutte le transazioni legittimamente accettate e inoltrate dallo stesso ai sensi dei precedenti punti 1.1. e 1.3, con riserva di adempimento delle seguenti condizioni (punti 2.1.1 - 2.1.15). Tale promessa di debito astratta è indipendente dagli ordini di pagamento dei titolari delle

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

carte e viene rilasciata nello specifico alle seguenti condizioni sospensive: Il cliente convenzionato è tenuto

2.1.1 ai fini dell'accettazione dei dati della carta nell'ambito di ordinazioni scritte, a registrare il nome e cognome del cliente, l'indirizzo di residenza, di fatturazione e di spedizione, il numero di telefono, il numero della carta, la data di validità della stessa e le ultime tre cifre riportate sul retro della carta nel campo della firma («codice di sicurezza») in un bollettino d'ordinazione e a richiedere una firma del titolare della carta con un ordine di addebito sul suo conto;

2.1.2 ai fini dell'accettazione dei dati della carta nell'ambito di ordinazioni telefoniche, a registrare nel corso della telefonata il nome e cognome, l'indirizzo di residenza, di fatturazione e di spedizione del titolare della carta, il numero della carta, la data di validità della stessa nonché le ultime tre cifre riportate sul retro della carta nel campo della firma («codice di sicurezza») e a memorizzarli ai fini dell'autorizzazione;

2.1.3 in caso di ordinazioni effettuate attraverso Internet, a trasmettere per via elettronica a ConCardis il nome e cognome, l'indirizzo di residenza, di fatturazione e di spedizione del cliente, il numero della carta, la data di scadenza e le ultime tre cifre riportate sul retro della carta nel campo della firma («codice di sicurezza») nonché un ordine elettronico impartito dal cliente di addebito sul suo conto, mediante propri sistemi informatici certificati PCI oppure mediante un fornitore di servizi certificato PCI (Payment Service Provider);

2.1.4 prima dell'inoltro della transazione a mezzo carta, a richiedere a ConCardis un numero di autorizzazione alla transazione a prescindere dal relativo importo (limite zero) e a memorizzarlo. Tra la data di rilascio del numero di autorizzazione e il giorno di spedizione della merce oppure di erogazione della prestazione non devono trascorrere più di sette giorni di calendario. In caso contrario, occorre richiedere un nuovo numero di autorizzazione. Il cliente convenzionato deve trasmettere a ConCardis ai fini del conteggio un importo pari per cui è stata richiesta l'autorizzazione. Il cliente convenzionato deve informare il titolare della carta per iscritto, a mezzo posta elettronica o in altro modo, nel caso in cui la merce o il servizio venga fornito in più di una tranche. Qualora a seguito di tale ripartizione in più prestazioni o spedizioni l'importo della transazione superi quello di cui si è originariamente richiesta l'autorizzazione, il cliente convenzionato deve informare il titolare della carta, richiedere l'effettuazione di un nuovo ordine da parte del

titolare della carta per l'importo aggiuntivo, richiederne l'approvazione e inoltrarlo a ConCardis;

2.1.5 a trasmettere e far pervenire a ConCardis ai fini del conteggio – in forma completa, per via elettronica (in un record di dati di formato idoneo alla successiva elaborazione), entro due giorni dalla consegna della merce oppure della prestazione del servizio – il numero e la data di validità della carta, l'importo, la data e il codice di valuta della transazione, il numero di autorizzazione trasmesso da ConCardis, il codice di verifica della carta nonché le generalità del cliente convenzionato, salvo diversi accordi scritti con ConCardis; l'inoltro di elenchi o ricevute manuali non è consentito. Il codice di verifica della carta deve essere cancellato dopo la richiesta di autorizzazione. Il cliente convenzionato può trasmettere a ConCardis solo i dati relativi a transazioni tramite carta per i quali abbia ricevuto un numero di autorizzazione da ConCardis; non può invece inoltrare le transazioni ai fini del conteggio con il proprio numero di cliente convenzionato assieme alle transazioni con presentazione della carta;

2.1.6 all'acquisizione dei dati della carta del cliente attraverso Internet, a utilizzare i protocolli di sicurezza «Verified by Visa» per le transazioni Visa/Visa Electron e «MasterCard SecureCode» per le transazioni MasterCard e Maestro mediante un software certificato e a trasmettere i dati dell'autenticazione del cliente in un record di dati di autorizzazione e clearing a Visa oppure a MasterCard in conformità alle loro disposizioni;

2.1.7 a non suddividere un unico importo totale in più transazioni, nemmeno nel caso in cui richieda a tal fine un codice di autorizzazione per ciascuna di esse;

2.1.8 a conservare documenti e dati completi e leggibili relativi a ogni transazione tramite carta inoltrata a ConCardis – fatta eccezione per il numero e il codice di verifica della carta – e al negozio giuridico su cui si fonda la transazione stessa (ad es. dati dell'ordine e del pagamento) nonché alla conclusione del negozio giuridico in questione, per un periodo di 18 mesi dalla data della transazione e a metterli a disposizione di ConCardis in qualsiasi momento, su richiesta, entro il termine stabilito da ConCardis ai fini del controllo; ciò non altera in alcun modo gli obblighi di conservazione previsti dalla legge a carico del cliente convenzionato. Nel caso in cui il cliente convenzionato non dovesse presentare a ConCardis, entro il termine da questa indicato, la ricevuta di una transazione effettuata con carta e già conteggiata, e qualora

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

- per tale motivo la banca emittente riaddebitasse la transazione a ConCardis, quest'ultima avrà a sua volta diritto a riaddebitare tale transazione al cliente convenzionato;
- 2.1.9 a fornire merci o servizi al titolare della carta che siano privi di qualsiasi difetto o vizio con una prova della relativa consegna e a mettere a disposizione di ConCardis su richiesta entro il termine stabilito una prova scritta del ricevimento della merce o del servizio da parte del titolare della carta;
- 2.1.10 a fornire al titolare della carta le merci o i servizi in questione in conformità alla descrizione del prodotto da parte del cliente convenzionato in Internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato per la presentazione dell'offerta, a conservare tale descrizione del prodotto e a metterla a disposizione di ConCardis in qualsiasi momento su richiesta per la gestione di eventuali reclami;
- 2.1.11 a inoltrare transazioni corrispondenti per valuta e importo al prezzo e alla valuta della merce o del servizio offerti in Internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato per la presentazione dell'offerta, che sia stato ordinato dal titolare della carta, a conservare tali offerte e a metterle a disposizione di ConCardis in qualsiasi momento su richiesta per la gestione dei reclami;
- 2.1.12 a trasmettere al titolare della carta, al più tardi con la spedizione della merce o la prestazione del servizio, a mezzo posta elettronica, via fax oppure per posta un giustificativo contabile con l'indicazione della ragione sociale utilizzata in Internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato, della parte contraente, nonché del numero di telefono con prefisso;
- 2.1.13 a utilizzare in Internet, sul catalogo oppure su altri mezzi di comunicazione del cliente convenzionato la stessa ragione sociale e lo stesso dominio Internet indicati nel contratto ai fini della fatturazione ai titolari di carte;
- 2.1.14 a inoltrare ciascuna transazione a ConCardis solo una volta, affinché provveda al conteggio; inoltre, su richiesta di ConCardis, a mettere a disposizione un giustificativo scritto attestante che a ogni credito inoltrato corrisponde un unico negozio giuridico effettuato con il cliente;
- 2.1.15 a trasmettere una transazione tramite carta solo se la merce o il servizio oggetto della stessa è stato fornito o erogato al titolare della carta oppure se quest'ultimo ha acconsentito a un addebito ricorrente del proprio conto.
- 2.2 ConCardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni ai punti 2.1.1 - 2.1.15) mediante comunicazione scritta al cliente convenzionato e con un preavviso di quattro settimane, qualora tali modifiche si rendano necessarie in conformità alle condizioni di MasterCard, Visa o di un altro circuito di pagamento.
- 2.3 Il cliente convenzionato segnalerà appositamente come prenotazione ogni transazione prenotata prima dell'inoltro a ConCardis. Qualora una transazione e/o un'autorizzazione non sia esplicitamente contrassegnata come «prenotazione», essa sarà trattata come una cosiddetta «autorizzazione finale». Il cliente convenzionato storerà la prenotazione nel caso in cui successivamente alla stessa non si giunga a un addebito della transazione. In caso di prenotazione, il cliente convenzionato informerà inoltre il titolare della carta dell'importo che ha riservato sulla sua carta.
- 2.4 Qualora una transazione/autorizzazione tramite carta MasterCard non sia contrassegnata come prenotazione sebbene soddisfi per il resto i seguenti requisiti, il cliente convenzionato verserà a ConCardis per tale transazione un'ulteriore commissione («MasterCard Processing Integrity-Fee») sulla base del vigente listino di prezzi e prestazioni. I requisiti di una prenotazione sono:
- Allibramento oltre tre giorni lavorativi dopo l'ottenimento dell'autorizzazione e/o
 - Importo di autorizzazione e di clearing non coincidenti e/o
 - Valuta di autorizzazione e di clearing non coincidenti
- Il cliente convenzionato verserà inoltre a ConCardis la MasterCard Processing Integrity-Fee nel caso in cui abbia stornato una transazione/autorizzazione non esplicitamente contrassegnata come prenotazione. Il motivo dello storno non è determinante in tal senso.
- 2.5 In caso di contestazione di una transazione da parte del legittimo titolare di una carta o dall'istituto emittente, il cliente convenzionato è tenuto a dimostrare per iscritto a ConCardis l'adempimento di tutte le condizioni indicate ai punti 1.3 e 2.1, sempre che la relativa osservanza rientri nella sua sfera d'esercizio o in quella dei suoi ausiliari. ConCardis ha il diritto ma non l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni indicate ai punti 1.3 e 2.1 prima del pagamento della transazione al cliente convenzionato.
- 2.6 Forma e contenuto della trasmissione dati sono definiti nei protocolli dati delle aziende preposte al conteggio delle carte e devono essere rispettati dal cliente convenzionato.
- 3. Conteggio delle transazioni/Diritto di pegno/ Costituzione ed estensione di garanzie**
- 3.1 In base alle presenti condizioni, a prescindere dagli ordini di pagamento dei titolari delle carte ConCardis effettuerà al cliente convenzionato, in virtù di una indipendente promessa di debito astratta, un pagamento di importo pari alle transazioni tramite carta

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

- inoltrate, meno le commissioni di servizio concordate e gli eventuali ulteriori compensi applicabili, con riserva di un eventuale rimborso. Effettuando il pagamento ConCardis non riconosce alcun obbligo giuridico al rimborso della transazione inoltrata dal cliente convenzionato. A fronte del rilascio della promessa di debito astratta, il cliente convenzionato cede a ConCardis il proprio credito nei confronti del titolare della carta derivante dall'operazione di base. La cessione ha luogo con il ricevimento dei dati sulla transazione presso ConCardis. ConCardis accetta in questo modo la cessione. Dopo l'elaborazione dei dati della transazione inoltrati dal cliente convenzionato, ConCardis li accrediterà sul conto di liquidazione del cliente convenzionato stesso presso ConCardis con data valuta al giorno lavorativo bancario in cui i dati della transazione sono stati elaborati. Salvo diverse pattuizioni scritte intercorse, per i record di dati pervenuti in forma integrale a ConCardis con le transazioni viene ordinato il bonifico, secondo la frequenza di pagamento concordata, sul conto bancario indicato dal cliente convenzionato, a condizione che i dati pervengano a ConCardis entro le ore 2:00 della data di riferimento concordata.
- 3.2 Se la data di riferimento o di pagamento non cade in un giorno lavorativo bancario in Assia, l'intervallo di pagamento inizia il successivo giorno lavorativo bancario in Assia successivo. Ai sensi del presente accordo, con il termine «giorni» dell'intervallo di pagamento e di conteggio si intendono sempre i giorni lavorativi bancari in Assia. L'intervallo di pagamento per le transazioni tramite carta Diners Club/Discover è pari ad almeno «D + 4 giorni», laddove «D» è il giorno di elaborazione della transazione presso ConCardis.
- 3.3 ConCardis accrediterà i controvalori delle transazioni tramite carta, ricevuti dagli istituti emittenti, in via fiduciaria per il cliente convenzionato in quanto fiduciario su un conto fiduciario di ConCardis presso un istituto di credito tedesco. Questi conti vengono tenuti presso uno o più istituti di credito come conti collettivi fiduciari ai sensi del § 13 cpv. 1 per. 2 n. 1b della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG). ConCardis segnalerà all'istituto di credito il rapporto fiduciario. ConCardis garantirà inoltre che gli importi di pagamento ricevuti in conformità alla frase 1 non vengano mescolati in nessun momento con gli importi in denaro di altre persone fisiche o giuridiche diverse dal cliente convenzionato, in particolare non con propri importi di denaro.
- 3.4 Il cliente convenzionato costituisce un diritto di pegno contrattuale a favore di ConCardis su tutti i diritti di pagamento a lui spettanti in base al presente contratto a titolo di garanzia di tutti i diritti, presenti e futuri, anche condizionati che ConCardis vanta nei confronti del cliente convenzionato a fronte del presente contratto, in particolare i diritti al pagamento in caso di riaddebito, comprese le eventuali sanzioni applicate dai circuiti di pagamento. ConCardis accetta la costituzione di pegno.
- 3.5 A garanzia di tutti i diritti presenti e futuri, anche condizionati, ConCardis è autorizzata a pretendere la costituzione o l'estensione di garanzie bancarie da parte del cliente convenzionato. Il cliente convenzionato adempirà prontamente a tale richiesta di ConCardis. Qualora al momento della stipulazione del contratto ConCardis non abbia in un primo momento richiesto la costituzione o l'estensione delle garanzie, ConCardis può pretendere una costituzione di garanzia anche durante la durata del contratto qualora subentrino o diventino note a ConCardis circostanze giustificanti un maggior rischio dei propri diritti. Tale circostanza sussiste in particolare anche nel caso in cui
- ConCardis apprenda informazioni negative sul cliente convenzionato o sul suo titolare/sui suoi soci;
 - si verifichi o minacci di verificarsi un netto peggioramento della situazione patrimoniale del cliente convenzionato oppure nel caso in cui la sua situazione patrimoniale non sembri sicura o
 - il valore delle garanzie esistenti sia peggiorato o sia in procinto di peggiorare.
- 3.6 In caso di ripetute contestazioni di titolari di carte o di ripetuto utilizzo di carte falsificate o indebitamente sottratte nell'esercizio commerciale del cliente convenzionato, oppure in presenza di motivato sospetto di suddivisione dell'importo totale della transazione in più importi singoli o di inosservanza delle condizioni di cui ai punti 1.3 e 2.1, come pure a garanzia di crediti futuri di ConCardis derivanti da transazioni riaddebitate, ConCardis è inoltre autorizzata a pagare al cliente convenzionato le transazioni dopo la scadenza dei termini di riaddebito prescritti dai circuiti di pagamento, pari a fino 17 mesi dalla data della transazione, e a rivendicare un diritto di ritenzione a tale riguardo.
- 3.7 Il cliente convenzionato è autorizzato esclusivamente a inoltrare transazioni nella valuta concordata con ConCardis, laddove sotto il profilo della valuta le transazioni devono corrispondere all'ordinazione effettuata dal titolare della carta o alla valuta da questi richiesta. Il conteggio delle transazioni con ConCardis avviene nella valuta contabile concordata con quest'ultima. Qualora nell'accordo di servizio non sia espressamente concordata un'ulteriore valuta, il cliente convenzionato inoltrerà le transazioni esclusivamente in CHF. Se il cliente convenzionato non ha indicato nel suo record di dati elettronico il codice della valuta della transazione, si assume che l'inoltro venga effettuato in CHF.
- 3.8 ConCardis trasmette al cliente convenzionato in formato cartaceo o elettronico (file PDF o Excel) un'attestazione delle transazioni inoltrate, del compenso a versare, salvo quando diversamente concordato per iscritto. Il conteggio delle transazioni tramite carta Diners Club/Discover avviene in maniera consolidata. Per la visualizzazione dei conteggi elettronici tramite ESP (Electronic Statement Presentment), il cliente convenzionato allestisce a

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

proprie spese uno o più accessi Internet. Il cliente convenzionato deve controllare subito correttezza e completezza delle attestazioni delle transazioni e/o dei conteggi. Eventuali contestazioni per errori o lacune di tali documenti dovranno essere presentate dal cliente convenzionato entro quattro settimane dal ricevimento degli stessi. Per l'osservanza della scadenza fa fede la data di invio della contestazione.

4. Richiesta di rimborso del pagamento

- 4.1 In caso di inosservanza di una o più disposizioni di cui ai punti 1.3, 2.1 o del supplemento settoriale di cui al punto 17 applicabile al cliente convenzionato, ConCardis ha diritto a far valere la riserva di rimborso del pagamento di una transazione liquidata entro un termine di 18 mesi a partire dalla data della transazione, qualora quest'ultima sia stata riaddebitata a ConCardis dall'istituto emittente.
- 4.2 Il cliente convenzionato è altresì obbligato a restituire a ConCardis una transazione già pagata da quest'ultima, qualora il titolare della carta richieda uno storno dell'addebito sul suo conto oppure contesti il pagamento ed entro sei mesi dall'addebito sul suo conto oppure dal momento in cui la prestazione gli è stata fornita o avrebbe dovuto essergli fornita, dichiarare per iscritto che
- a) non ha ricevuto la merce o il servizio all'indirizzo di spedizione da lui indicato, salvo il caso in cui il cliente convenzionato entro 14 giorni dalla comunicazione del reclamo da parte di ConCardis possa dimostrare dietro esibizione di idonea documentazione la consegna della merce all'indirizzo di spedizione indicato;
 - b) la merce inviata o la prestazione effettuata dal cliente convenzionato non corrisponde alla descrizione del prodotto per quanto riguarda la qualità, il colore, le dimensioni, il numero oppure che la merce è danneggiata o non è stata consegnata entro il termine oppure che la prestazione è viziata da un adempimento parziale o non è stata resa entro il termine, salvo il caso in cui il cliente convenzionato faccia valere il fatto che il titolare della carta non gli ha restituito la merce o dimostri con idonea documentazione che il vizio, la difformità oppure il danno non erano presenti oppure che sono stati eliminati mediante sostituzione o riparazione della merce o eliminazione del vizio della prestazione e che la merce o la prestazione sono stati nuovamente forniti al titolare della carta.
- 4.3 Nei sopra menzionati casi di cui ai punti 4.1. e 4.2, ConCardis fatturerà al cliente convenzionato la transazione già pagata dietro accredito della commissione di servizio sulla stessa, liquidandola assieme ai pagamenti di altre transazioni. In assenza di possibilità di compensazione, il cliente convenzionato è

tenuto a pagare l'importo riaddebitato subito dopo l'emissione della fattura da parte di ConCardis.

- 4.4 L'assegnazione di un numero di autorizzazione non limita il diritto di richiesta di rimborso di ConCardis, in quanto al momento di ottenere il numero di autorizzazione dall'istituto che ha emesso la carta, ConCardis può verificare esclusivamente il limite di credito disponibile e l'eventuale blocco della carta per smarrimento e furto. Non è possibile verificare la coincidenza del nome del cliente con quello del legittimo titolare della carta.
- 4.5 In caso di accettazione della carta attraverso Internet, ConCardis non recupererà il pagamento di una transazione effettuato al cliente convenzionato a seguito di mancata autorizzazione del legittimo titolare della carta all'addebito sul suo conto, qualora il cliente convenzionato possa dimostrare di aver verificato la transazione ricorrendo ai protocolli di autenticazione «MasterCard SecureCode»/«Maestro SecureCode» per le transazioni a mezzo MasterCard e Maestro e «Verified by Visa» per le transazioni a mezzo Visa/Visa Electron in conformità alle disposizioni di MasterCard e Visa Europe/International, salvo nel caso in cui la transazione in questione sia stata effettuata con carta corporate o prepagata.

5. Altri obblighi del cliente convenzionato

- 5.1 Il cliente convenzionato è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tutela del consumatore e di vendite a distanza. In particolare, deve spiegare al titolare della carta in modo evidente e irrevocabile di essere responsabile della vendita delle merci o dei servizi, dello svolgimento del pagamento, di merci e servizi, del servizio clienti, dell'elaborazione degli eventuali reclami e delle condizioni di vendita. Il cliente convenzionato deve identificarsi sulla propria pagina Internet, sul proprio catalogo o su qualsiasi altro mezzo utilizzato quale controparte contrattuale del titolare della carta.
- 5.2 Le condizioni generali del cliente convenzionato devono essere consultabili in qualsiasi momento dal titolare della carta sulla pagina Internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato ed essere da questi accettate prima della comunicazione dei dati della carta.
- 5.3 Il cliente convenzionato deve indicare in modo chiaro e univoco sul proprio sito Internet, raggiungibile mediante l'indirizzo Internet specificato nel contratto, nel proprio catalogo oppure sugli altri mezzi di comunicazione utilizzati, i seguenti dati:
- 5.3.1 ragione sociale e indirizzo; se disponibile, il numero di iscrizione al registro di commercio, nonché il foro competente, il nome e cognome dell'amministratore o degli amministratori o dei membri del consiglio direttivo nonché tutti gli altri dati prescritti a norma di legge;

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

- 5.3.2 l'indirizzo di contatto del servizio clienti, comprensivo dell'indirizzo di posta elettronica e del recapito telefonico;
- 5.3.3 la descrizione delle merci o dei servizi offerti, il relativo prezzo, comprensivo di tutte le tasse, delle altre voci di costo e delle spese di spedizione e di consegna eventualmente dovute;
- 5.3.4 le disposizioni relative alla protezione dei dati e informazioni riguardanti la sicurezza della trasmissione dei dati della carta;
- 5.3.5 la valuta contabile;
- 5.3.6 le condizioni di fornitura.
- 5.4 Il cliente convenzionato comunicherà a ConCardis prontamente e in forma scritta eventuali nuovi indirizzi di dominio (URL) e nuovi canali di vendita mediante i quali essa intenda inoltrare a ConCardis le transazioni, prima dell'effettivo inoltro delle stesse.
- 5.5 Il cliente convenzionato è tenuto ad assicurare che nel proprio contesto personale e spaziale non è possibile alcun abuso dei dati della carta. Qualora il cliente convenzionato dovesse avere il sospetto o la certezza di un abuso dei dati della carta presso il proprio esercizio commerciale, di un loro furto oppure di un numero eccessivo di rifiuti di richieste di autorizzazione, dovrà informare immediatamente ConCardis.
- 5.6 Il cliente convenzionato deve trasmettere a ConCardis i dati delle carte esclusivamente in forma cifrata con un livello di codifica di almeno 128 bit.
- 5.7 Il cliente convenzionato autorizza ConCardis a effettuare su richiesta un'ispezione dei locali commerciali, al fine di permettere a ConCardis di controllare il rispetto delle disposizioni del presente contratto.

6. Disposizioni dei circuiti di pagamento

Il cliente convenzionato osserverà e applicherà i regolamenti e/o le direttive procedurali e/o ulteriori disposizioni dei circuiti di pagamento – in particolare anche per quanto riguarda l'autorizzazione e l'inoltro di transazioni tramite carta – previa comunicazione da parte di ConCardis entro i termini fissati da quest'ultima e/o da MasterCard, Visa o altro circuito. Qualora da ciò derivino costi per il cliente convenzionato, questi saranno a suo carico. ConCardis offrirà se necessario un'apposita consulenza al cliente convenzionato. Il cliente convenzionato rimborserà a ConCardis eventuali penali imposte da MasterCard, Visa e/o altri circuiti di pagamento in caso di colpevole violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni dei circuiti e/o dalle clausole del presente accordo.

7. Protezione dei dati

- 7.1 Entrambe le parti contrattuali sono tenute a osservare le disposizioni delle leggi e delle direttive applicabili in materia di protezione dei dati. Le parti si impegnano a

proteggere i dati rilevati e memorizzati sul conto dei titolari di carte impedendo l'accesso di terzi non autorizzati, e a utilizzarli solo ai fini dell'adempimento contrattuale. Il cliente convenzionato acconsente che ai fini dell'erogazione delle proprie prestazioni ConCardis trasmetta i dati base del cliente convenzionato e i dati delle transazioni al proprio processor, così come i dati delle transazioni ai circuiti extraeuropei quando ciò sia necessario ai fini del conteggio delle transazioni, per tutelare gli interessi legittimi di ConCardis e dei circuiti di pagamento e per far sì che gli interessi legittimi del cliente convenzionato non vengano pregiudicati dalla trasmissione. Il cliente autorizzato acconsente inoltre che ConCardis ricorra ad agenzie d'informazioni e che a tale scopo inoltri a queste ultime i dati del cliente convenzionato e li confronti con le banche dati dei circuiti di pagamento allo scopo di prevenire abusi. Ai fini di determinare la fondatezza, la realizzazione o la cessazione del rapporto contrattuale, ConCardis rileva e utilizza valori di probabilità, nel cui calcolo confluiscono fra l'altro gli indirizzi.

- 7.2 Il cliente convenzionato si impegna a proteggere i dati rilevati e memorizzati sul conto dei titolari di carte impedendo l'accesso di terzi non autorizzati, e a trasmetterli a terzi autorizzati ai soli fini dell'adempimento contrattuale. Il cliente convenzionato si impegna inoltre a registrarsi presso ConCardis conformemente disposizioni dei programmi MasterCard Site Data Protection (SDP) e Visa Account Information Security (AIS) secondo lo standard Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) applicati dai circuiti MasterCard e Visa per la protezione dagli attacchi ai dati delle carte e dalla compromissione degli stessi; in caso di superamento di un determinato numero di transazioni, esso si impegna inoltre a farsi certificare su invito di ConCardis in conformità alle disposizioni di MasterCard e Visa e a trasmettere ogni anno a ConCardis copia di tale certificato. Il cliente convenzionato si impegna inoltre a inoltrare le transazioni a ConCardis esclusivamente tramite un prestatore di servizi di pagamento o un software certificati PCI. Il cliente convenzionato manleva ConCardis da domande d'indennizzo e pene convenzionali imposte da MasterCard, Visa e/o terzi a ConCardis a causa della mancata registrazione e/o autorizzazione in conformità allo standard PCI-DSS o di compromissione (anche tentata) dei dati della carta presso il cliente convenzionato, se e nella misura in cui non si configuri un concorso di colpa da parte di ConCardis.

- 7.3 Dopo l'autorizzazione, i dati della carta trasmessi dal cliente in forma scritta, telefonica o tramite Internet non possono essere memorizzati sui sistemi propri del cliente convenzionato. Nell'ambito del conteggio delle transazioni tramite carta con ConCardis, il cliente convenzionato farà ricorso a servizi di terzi soltanto qualora questi soddisfino le disposizioni dei circuiti di

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

pagamento, in particolare le direttive PCI, e si impegnino ad osservarle.

- 7.4 Il cliente convenzionato è tenuto a segnalare immediatamente a ConCardis un eventuale tentativo di accesso illecito ai propri sistemi di elaborazione dati determinanti per le carte o una possibile compromissione dei dati delle carte e ad adottare le misure necessarie in accordo con ConCardis. Se un circuito di pagamento sospetta una compromissione di dati, il cliente convenzionato è tenuto ad informare prontamente ConCardis e a incaricare una società di controllo autorizzata dai circuiti di pagamento di redigere un verbale di controllo PCI. Viene verificato il rispetto delle direttive PCI da parte del cliente convenzionato e se i dati delle carte sono stati spiati da terzi nei sistemi del cliente convenzionato o delle aziende da questi incaricate. Dopo la redazione del verbale di controllo, il cliente convenzionato è tenuto a eliminare tutte le falle di sicurezza eventualmente riscontrate. Le spese per il controllo sono a carico del cliente convenzionato. Se ConCardis ritiene che le misure adottate dal cliente convenzionato non siano sufficienti, essa sarà autorizzata a richiedere la disdetta straordinaria del contratto con un preavviso di quattro settimane, con effetto dalla fine del mese.

8. Commissione di servizio e altri compensi

- 8.1 Per il pagamento delle transazioni inoltrate, il cliente convenzionato versa a ConCardis la commissione concordata, pari a una percentuale dell'importo totale inoltrato e, a seconda dell'accordo, un compenso fisso indipendente dalle transazioni. L'ammontare della commissione dipende dal ritmo dei pagamenti concordato con il cliente convenzionato, con il quale ConCardis deve effettuare il bonifico delle transazioni con carta sul conto bancario del cliente convenzionato. La commissione viene stabilita dapprima sulla base dei dati delle transazioni tramite carta effettuate dal cliente convenzionato prima della stipula del contratto o all'atto di una modifica concordata (fra cui numero delle transazioni, importo medio e complessivo, distribuzione fra carte nazionali e straniere, percentuale di carte business/commerciali). Se questi valori non vengono raggiunti o vengono superati durante un arco di tempo di 3 mesi e conseguentemente le commissioni di interscambio applicabili e/o le spese Card Scheme Fee per ConCardis aumentano rispetto a quanto calcolato inizialmente, ConCardis è autorizzata ad adeguare la commissione in modo ponderato secondo equità. In caso di modifica o di nuova introduzione di commissioni d'interscambio e commissioni Card Scheme Fee applicabili al rapporto contrattuale in essere con il cliente convenzionato, dovute da ConCardis agli istituti emittenti e a MasterCard, Visa o a un altro circuito, ConCardis ha il diritto di adeguare di conseguenza, secondo equità, il tasso di commissione o di introdurre uno nuovo, previa comunicazione scritta al cliente

convenzionato. Il cliente convenzionato può informarsi sull'ammontare delle commissioni internazionali di interscambio dei circuiti MasterCard e Visa sulle relative pagine Internet (www.mastercard.com; www.visaeurope.com). Il cliente convenzionato rimborserà a ConCardis le quote annue previste da MasterCard e Visa per l'iscrizione in programmi specifici per esercenti (ad es. intrattenimento per adulti, concorsi, spedizione di medicinali o tabacchi manufatti). L'ammontare dei compensi, eccezion fatta per il tasso di commissione percentuale concordato individualmente, è indicato nel vigente listino prezzi ed elenco delle prestazioni di ConCardis. Se il cliente convenzionato ricorre a una prestazione indicata in tale documento, fanno fede i congrui compensi indicati al momento nel listino prezzi ed elenco delle prestazioni. Per le prestazioni non riportate in listino, che vengono fornite nell'interesse effettivo o presunto del cliente convenzionato e la cui fornitura considerate le circostanze comporta di norma un compenso, ConCardis potrà fissare l'ammontare dei compensi secondo equità. In Svizzera le prestazioni offerte dietro compenso da ConCardis sono soggette al cosiddetto principio del luogo del destinatario. Il destinatario della prestazione fornita da una società con sede all'estero deve quindi dichiarare l'acquisto di tale prestazione nella cosiddetta procedura di reverse charge. ConCardis fattura la commissione e gli altri compensi detraendoli dalle transazioni che deve versare oppure li fattura separatamente. In assenza di possibilità di compensazione, il cliente convenzionato è tenuto a pagare gli importi in questione subito dopo l'emissione della fattura da parte di ConCardis.

8.2

9. Accrediti/Storni

Il cliente convenzionato potrà rimborsare gli importi di transazioni effettuate tramite carta di credito e in seguito stornate esclusivamente inoltrando a ConCardis l'istruzione di effettuare un bonifico sul conto collegato alla carta del titolare della carta. ConCardis accrediterà l'importo a quest'ultimo e lo addebiterà al cliente convenzionato, accreditando la commissione di servizio. Il cliente convenzionato non è autorizzato a ordinare una registrazione di accredito qualora non abbia prima inoltrato a ConCardis per il conteggio la corrispondente transazione. In caso di storno di una transazione tramite carta, il cliente convenzionato deve impartire elettronicamente mediante il software utilizzato un ordine di accredito a favore del titolare della carta tramite la carta di questi.

10. Reclami del titolare della carta

Contestazioni e reclami di un titolare di carta che si riferiscono a prestazioni del cliente convenzionato vanno regolati direttamente dal cliente convenzionato con il titolare della carta

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

11. Avvertenze relative all'accettazione

Il cliente convenzionato è tenuto a esporre in luogo ben visibile nell'area delle casse, in conformità ai sistemi di pagamento accettati, i loghi di accettazione dei circuiti di pagamento così come quelli relativi all'applicazione dei protocolli di autenticazione «MasterCard SecureCode», «Maestro SecureCode» e «Verified by Visa», che gli sono messi a disposizione da ConCardis.

12. Obblighi di informazione

12.1 Il cliente convenzionato comunicherà prontamente e in forma scritta a ConCardis tutte le eventuali modifiche dei dati da esso indicati nell'accordo di servizio, in particolare:

- a) modifiche della forma giuridica o della ragione sociale,
- b) modifiche dell'indirizzo e/o delle coordinate bancarie,
- c) cessione, locazione dell'azienda o altro cambiamento del titolare o cessazione dell'attività,
- d) cessione di quote societarie del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti o ulteriori misure economicamente equivalenti che comportano un cambio alla guida del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti, in particolare nel caso in cui singoli soci detengano oltre il 25% delle quote societarie o dei diritti di voto;
- e) modifiche del tipo di assortimento dei prodotti offerti dal cliente convenzionato tramite Internet, catalogo o altri mezzi di comunicazione,
- f) cambiamento del prestatore di servizi di pagamento incaricato,
- g) presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o di conciliazione.

Al ricevimento della comunicazione di un cambiamento del titolare da parte del nuovo titolare, ConCardis sarà autorizzata a pagare al cliente convenzionato le transazioni inoltrate a partire da questo momento solo dopo aver verificato completamente il cambiamento del titolare.

12.2 Su richiesta, il cliente convenzionato trasmetterà prontamente a ConCardis l'ultimo bilancio annuale consolidato o altra documentazione necessaria per valutare la situazione patrimoniale del cliente convenzionato.

12.3 Eventuali danni derivanti a ConCardis dalla violazione colposa di tali obblighi di informazione sono a carico del cliente convenzionato.

12.4 In base alle direttive contro il riciclaggio di denaro, ConCardis è tenuta a raccogliere dati sul cliente convenzionato. Il cliente convenzionato si impegna a fornire i dati richiesti da ConCardis in modo completo e corretto e a collaborare durante la raccolta di queste informazioni da parte di ConCardis o di terzi, nonché ad informare prontamente ConCardis in caso di variazione di questi dati.

12.5 Il cliente convenzionato acconsente che ConCardis trasmetta la sua ragione sociale a MasterCard, Visa e/o altro circuito prima della stipulazione del contratto al fine di appurare eventuali precedenti violazioni contrattuali nei confronti di altri processor. Tale consenso vale anche nel caso di una disdetta del contratto da parte di ConCardis per una violazione dello stesso ad opera del cliente convenzionato.

13. Responsabilità/Risarcimento dei danni

13.1 ConCardis e i suoi rappresentanti legali o ausiliari rispondono in caso di richieste di risarcimento danni solo in caso di violazioni di obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali), tranne nel caso in cui il danno sia dovuto a una violazione per negligenza quanto meno grave di ConCardis, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari.

13.2 In caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali di cui sopra dovuta a negligenza lieve, ConCardis risponde fino a un ammontare massimo di CHF 10'000.- per ogni sinistro. Tale limitazione di responsabilità vale anche in caso di violazione di obblighi contrattuali per dolo o grave negligenza ascrivibile a soggetti ausiliari.

13.3 In ogni caso la responsabilità di ConCardis è limitata ai danni direttamente causati da ConCardis e tipicamente prevedibili in casi simili. In nessun caso l'azienda risponde del lucro cessante.

13.4 La responsabilità di ConCardis per i danni derivanti dalla mancata o scorretta esecuzione di un ordine di pagamento è limitata a CHF 12'500.-. Ciò non vale in caso di intenzionalità e grave negligenza, per perdita di interessi e per rischi che ConCardis ha assunto specificamente.

13.5 Il cliente convenzionato risponde a ConCardis dei danni dovuti a compromissione colposa dei dati delle carte o a violazione contrattuale colposa a opera del cliente convenzionato; è considerato danno anche una eventuale penale (convenzionale) comminata da MasterCard, Visa o da un altro circuito in relazione a una violazione contrattuale.

14. Durata e disdetta

14.1 Il presente accordo ha una durata di 12 mesi e può essere disdetto non prima della scadenza contrattuale con un preavviso di sei mesi. In caso contrario verrà prorogato a tempo indeterminato, sempre che non venga disdetto da una parte contraente con un preavviso di sei mesi a fine anno. La disdetta deve avvenire per iscritto.

14.2 È in ogni caso prevista la possibilità di disdetta immediata dell'accordo per gravi motivi, che si configura in particolare anche se:

- a) ConCardis viene a conoscenza di informazioni negative sostanziali in merito al cliente convenzionato o al relativo titolare, tali da rendere

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

- l'osservanza del contratto inaccettabile per ConCardis. Ciò avviene in particolare anche quando il cliente convenzionato rilascia false dichiarazioni nel contratto, quando subentra o minaccia di subentrare un sensibile peggioramento della sua situazione patrimoniale (ad es. per la presentazione di una richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza o conciliazione, la restituzione di un addebito per mancata copertura), quando la sua situazione patrimoniale non sembra sicura o quando colpevolmente non rispetta più gli obblighi di comunicazione di cui al presente accordo;
- b) il cliente convenzionato modifica il proprio assortimento di prodotti offerti tramite Internet, catalogo o altri mezzi di comunicazione in misura tale che, anche nell'adeguata considerazione degli interessi del cliente convenzionato, per ConCardis la prosecuzione del rapporto contrattuale risulti inaccettabile;
- c) il cliente convenzionato è in ritardo nei pagamenti, nonostante sia stata fissata una proroga con comminatoria di disdetta;
- d) il cliente convenzionato inoltra ai fini del conteggio transazioni di terzi o relative a merci o servizi che non rientrano nell'oggetto sociale, nel segmento di prezzo o nel gruppo di merci e servizi esso stesso indicato;
- e) alla stipulazione il cliente convenzionato ha fornito dati falsi sul proprio esercizio commerciale o sui prodotti e i servizi da esso offerti, in particolare nel caso in cui non abbia specificato che essi comprendono offerte erotiche, transazioni legate ai giochi d'azzardo di terzi, spedizione di medicinali, tabacchi manufatti o altre transazioni contrarie al buon costume e illecite secondo il diritto del paese di spedizione o della Svizzera oppure non abbia preventivamente comunicato a ConCardis successive modifiche dell'assortimento di prodotti o dell'oggetto sociale o ancora, pur non avendone ricevuto l'autorizzazione, abbia continuato a inoltrare ai fini del conteggio transazioni derivanti da tale assortimento di prodotti od oggetto sociale;
- f) l'ammontare o il numero delle transazioni riaddebitate al cliente convenzionato in una settimana o in un mese civile supera l'uno per cento (1%) dell'ammontare o del numero totale delle transazioni inoltrate dal cliente convenzionato nel periodo in questione, oppure se l'importo totale delle transazioni riaddebitate al cliente convenzionato in un mese supera CHF 5'000.- o il rapporto tra le transazioni mensili inoltrate effettuate con carte indebitamente sottratte, smarrite o falsificate e quelle effettuate con carte non indebitamente sottratte, non smarrite o non falsificate supera l'1%;
- g) il cliente convenzionato ripete o richiede con l'evidente intenzione di ripetizione l'autorizzazione di transazioni tramite carta per le quali, ai sensi del punto 1.3 del presente accordo, esso non vanta alcun diritto di accettazione;
- h) il cliente convenzionato viola in modo grave i propri obblighi di cui all'accordo, tanto da rendere impossibile per ConCardis una prosecuzione del contratto;
- i) MasterCard, Visa e/o un altro circuito richiedono per iscritto a ConCardis la sospensione dell'accettazione di carte tramite il cliente convenzionato per gravi motivi;
- j) il cliente convenzionato trasferisce la propria sede sociale all'estero;
- k) il cliente convenzionato dispone accrediti cui non corrisponde alcun inoltro e nessuna transazione, oppure se l'ammontare e il numero degli accrediti disposti dal cliente convenzionato in una settimana o in un mese civile sono pari ad almeno il 30% dell'importo totale delle transazioni inoltrate ai fini del conteggio;
- l) l'ammontare e il numero delle richieste di autorizzazione presentate dal cliente convenzionato e rifiutate da ConCardis in una settimana e/o in un mese civile sono pari al 10% di tutte le richieste di autorizzazione effettuate in tale periodo;
- m) il cliente convenzionato non adempie entro un termine ragionevole fissato da ConCardis il suo obbligo di costituire, conservare o mantenere le garanzie bancarie ai sensi del punto 3.5 o di altro accordo;
- n) il cliente convenzionato non soddisfa tempestivamente la richiesta di ConCardis di impiegare i protocolli di autenticazione «MasterCard SecureCode», «Maestro SecureCode» e/o «Verified by Visa»;
- o) il cliente convenzionato non adempie la richiesta di ConCardis di registrarsi entro un termine congruo secondo le direttive di PCI DSS di cui al punto 7.2;
- p) il cliente convenzionato non adempie, nonostante le richieste di ConCardis, il suo obbligo di informazione ai sensi del punto 12 entro il termine fissato da ConCardis;
- q) il cliente convenzionato non è (più) in possesso di licenze, permessi e/o ulteriori autorizzazioni richiesti per l'esercizio della propria attività e/o queste gli sono state revocate e/o rifiutate per qualsiasi motivo;
- r) ha luogo una cessione (integrale o parziale) di quote societarie del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti o vengono adottate ulteriori misure economicamente equivalenti che comportano un cambio alla guida del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti;
- 14.3 Al termine del contratto il cliente convenzionato rimuoverà tutte le indicazioni relative all'accettazione di carte presenti sul proprio sito Internet, nei suoi cataloghi e negli altri mezzi di comunicazione impiegati, salvo qualora non sia altrimenti autorizzato a riportarle.

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

- 14.4 Le parti concordano che per la durata contrattuale il cliente convenzionato dovrà inoltrare esclusivamente a ConCardis ai fini del conteggio le transazioni effettuate tramite carta presso il suo esercizio commerciale. Qualora il cliente convenzionato non inoltri (esclusivamente) a ConCardis tali transazioni ai fini del conteggio, ConCardis avrà diritto alla disdetta straordinaria del contratto e/o ad addebitare al cliente convenzionato un risarcimento dei danni forfettario su questa base. Tale risarcimento forfettario corrisponde al prodotto della commissione di servizio fatturata mensilmente negli ultimi 12 e/o 6 mesi detratti i costi effettivamente risparmiati da ConCardis per la durata residua (ovvero il numero di giorni fra l'ultimo inoltre a ConCardis e la scadenza contrattuale effettiva concordata). Tale diritto a un risarcimento danni forfettario non sussiste qualora il cliente convenzionato sia in grado di spiegare e dimostrare che esso non ha raggiunto tale ammontare. Indipendentemente dalla rivendicazione del diritto al risarcimento forfettario dei danni, ConCardis ha diritto, eventualmente dietro rimborso del forfait per danni, a rivendicare il danno effettivamente occorso o tuttora in corso.
15. **Rispetto delle disposizioni legali/ufficiali**
- Il cliente convenzionato è tenuto al rispetto di tutte le leggi e i regolamenti (ufficiali) vigenti e applicabili. Il cliente convenzionato assicura a ConCardis di essere correttamente in possesso di tutte le licenze, i permessi e/o le ulteriori autorizzazioni necessarie per l'esercizio della propria attività e di mantenerne il possesso durante l'intera durata contrattuale. Il cliente convenzionato informerà prontamente ConCardis in forma scritta qualora per qualsiasi motivo una tale licenza, autorizzazione o permesso gli venga revocato, rifiutato e/o non più concesso.
16. **Varie**
- 16.1 Tutte le modifiche o le integrazioni alle presenti condizioni o al contratto alla loro base richiedono la forma scritta, pena la loro nullità. Ciò vale anche per un eventuale accordo di annullamento del requisito della forma scritta.
- 16.2 Se una delle clausole del presente contratto dovesse risultare o divenire nulla, resta salva la validità delle rimanenti disposizioni. Le parti sono tenute a sostituire la clausola nulla con una valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito.
- 16.3 ConCardis può apportare modifiche o integrazioni alle condizioni contrattuali a condizione che le stesse vengano comunicate in forma scritta al cliente convenzionato. Le modifiche si intendono accettate dal cliente convenzionato nel caso il cui lo stesso non le contesti in forma scritta entro sei settimane dal ricevimento della relativa comunicazione. ConCardis segnalerà esplicitamente tale circostanza al cliente convenzionato nella sua comunicazione. Per il rispetto del termine di sei settimane fa fede l'invio della contestazione. ConCardis ha diritto a ricorrere a terzi incaricati per l'adempimento dei propri compiti derivanti dal presente accordo.
- 16.4 Il contratto è soggetto al diritto svizzero. Foro competente esclusivo per tutte le controversie giuridiche derivanti dal presente rapporto contrattuale è Zurigo. Il partner contrattuale rinuncia al foro del proprio domicilio.
17. **Supplementi settoriali**
- 17.1 **Hotel**
- A partire da un determinato orario, gli hotel sono autorizzati a inserire manualmente nel terminale POS i dati della carta per verificare la solvibilità o per prenotazioni garantite all'arrivo del titolare della carta richiedendo una pre-autorizzazione. Per la fatturazione delle spese di pernottamento in caso di check-out veloce così come di altre spese per telefono, minibar, ecc. senza la firma del titolare della carta, il cliente convenzionato deve farsi firmare dal titolare della carta un'autorizzazione in bianco per l'addebito sul conto collegato alla carta. In caso di accettazione dei dati delle carte per prenotazioni garantite, l'hotel è autorizzato, conformemente ai regolamenti di MasterCard e Visa, a fatturare l'importo concordato per un solo pernottamento mediante il numero di carta indicato. L'hotel deve informare il titolare della carta al momento della prenotazione sull'ammontare e sulla valuta del prezzo della camera, così come sulla procedura in caso di storno o di mancata presentazione. L'hotel deve far pervenire al titolare della carta una conferma della prenotazione e un numero di prenotazione in forma testuale per iscritto, via fax o per e-mail. Inoltre, l'hotel annoterà sulla riga della firma dello scontrino di pagamento la dicitura «No Show» e trasmetterà lo scontrino al più tardi entro 2 giorni a ConCardis.
- 17.2 **Imprese di autonoleggio**
- Il cliente convenzionato dovrà far firmare al titolare della carta, separatamente dal prezzo dell'auto noleggiata, i crediti relativi a sinistri causati dal titolare della carta e non coperti da un'assicurazione nonché ad altre eventuali spese (carburante, ecc.) e inoltrarli a ConCardis. Per il conteggio dei costi sostenuti per riparazioni effettuate in seguito a sinistri si dovranno presentare a ConCardis, oltre allo scontrino firmato dal titolare della carta, il preventivo di un'officina, il contratto di noleggio e la relazione sull'incidente. Per il conteggio di tasse per ammesse si dovranno presentare a ConCardis le relative decisioni ufficiali.
- 17.3 **Ticketing/vendita di buoni**
- Le parti concordano che il cliente convenzionato non costituisce un organizzatore/fornitore degli eventi/dei buoni offerti, ma che inoltra a ConCardis ai fini del conteggio transazioni tramite nell'ambito di un'attività di intermediazione, generate dall'esercizio commerciale di terzi (fra gli altri gli organizzatori). Qualora singoli eventi

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

o ulteriori prestazioni vengano annullati, disdetti o in altro non abbiano luogo/non vengano forniti e di conseguenza si generino da parte degli istituti emittenti riaddebiti delle transazioni inoltrate dal cliente convenzionato per terzi, ConCardis avrà diritto a riaddebitare dette transazioni al cliente convenzionato. Il cliente convenzionato manleva inoltre ConCardis da ogni danno che questa potrebbe subire come conseguenza del fatto che un evento/una conferenza/un meeting/o un'altra prestazione non ha luogo e/o non viene fornita.

Condizioni per la consultazione online del conteggio per il cliente convenzionato (servizio di estratto conto online, ESP)

1. Oggetto della prestazione

Aderendo al servizio di estratto conto online («ESP») di ConCardis, il cliente convenzionato ha la possibilità di richiamare mediante ESP i conteggi relativi alle transazioni effettuate tramite carta inoltrate a ConCardis. I conteggi restano disponibili per la consultazione da parte del cliente convenzionato per un periodo di sei mesi.

2. Accesso e utilizzo

Per aderire al servizio online, il cliente convenzionato deve indicare, sull'apposito modulo di richiesta, una password di primo accesso o una password per l'accesso in caso di smarrimento o di inserimento errato della password d'uso (la cosiddetta password provvisoria) e un indirizzo e-mail che verrà utilizzato per i contatti online e come ID utente. Per utilizzare il servizio ESP, dopo il primo accesso il cliente convenzionato sceglierà la propria password personale (password d'uso). Il cliente convenzionato vincolerà i propri collaboratori al trattamento riservato della password di utilizzo. La partecipazione al servizio ESP presuppone l'utilizzo di un browser con una codifica ad almeno 128 bit (Internet Explorer 5.0 e superiore) nonché l'abilitazione dei cookie temporanei. Se il cliente convenzionato utilizza un firewall, per usufruire del servizio ESP è necessario abilitare nel firewall l'accesso alla porta «443».

3. Contestazioni relative ai conteggi

ConCardis mette i conteggi a disposizione del cliente convenzionato un giorno dopo la relativa data di riferimento. Il conteggio è considerato pervenuto non appena viene messo a disposizione da ConCardis per la consultazione da parte del cliente convenzionato. Quest'ultimo è tenuto a consultare tempestivamente il conteggio e a controllarne subito la completezza e la correttezza. Eventuali contestazioni/obiezioni dovranno essere immediatamente comunicate a ConCardis per iscritto. Qualora il cliente convenzionato non comunichi per tempo eventuali contestazioni, il conteggio sarà considerato approvato. Il cliente convenzionato potrà richiedere una successiva rettifica del conteggio ma dovrà dimostrare l'irregolarità di un addebito o la mancata registrazione di un accredito di sua spettanza.

4. Disdetta

Il cliente convenzionato è autorizzato a richiedere la disdetta del presente accordo in qualsiasi momento, per iscritto e con un preavviso di quattro settimane con effetto dalla fine del mese. Alla prima data possibile ConCardis passerà pertanto alla notifica del conteggio delle operazioni su supporto cartaceo, inoltrandolo a mezzo spedizione postale. Le spese di spedizione e le successive spese di notifica della documentazione su supporto cartaceo sono a carico del cliente convenzionato.

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

Condizioni speciali per il servizio di conversione valutaria «electronic Dynamic Currency Conversion» (eDCC)

1. Principi di base

Le seguenti disposizioni hanno validità nel caso in cui nell'accordo di servizio o in un accordo aggiuntivo il cliente convenzionato scelga l'opzione electronic Dynamic Currency Conversion. Sulla base delle seguenti disposizioni, ConCardis consente al cliente del cliente convenzionato di regolare su richiesta nella valuta di liquidazione della propria carta di credito (di seguito «valuta contabile») la transazione MasterCard/Maestro, Visa/Visa Electron e V PAY effettuata presso l'esercizio commerciale del cliente convenzionato mediante la trasmissione attraverso Internet dei dati della carta. Qualora le disposizioni seguenti non prevedano norme diverse, si applicano le Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera).

2. Obblighi di ConCardis

2.1 ConCardis comunicherà quotidianamente il corso di cambio attuale della valuta locale del cliente convenzionato nella valuta contabile del titolare della carta e fornirà il servizio eDCC per le seguenti valute contabili dei titolari di carte: euro, franco svizzero, dollaro americano, sterlina inglese, yen giapponese, rublo russo, dollaro canadese, corona danese, corona svedese, corona norvegese, dirham arabo, dollaro australiano, yuan cinese, corona ceca, corona estone, dollaro di Hong Kong, fiorino ungherese, siclo israeliano, rupia indiana, won sudcoreano, dinaro del Kuwait, litas lituano, nuovo peso messicano, dollaro neozelandese, zloty polacco, leu rumeno, rial dell'Arabia Saudita, dollaro di Singapore, lira turca, rand sudafricano.

ConCardis ha il diritto di sospendere il servizio di conversione per singole valute se determinati tassi di cambio presentano un'eccessiva volatilità. In tal caso ConCardis ne darà comunicazione scritta al cliente convenzionato con un preavviso di tre giorni.

2.2 ConCardis farà in modo che l'importo totale venga addebitato al titolare della carta nella sua valuta contabile. Il pagamento delle transazioni avviene nella valuta contabile concordata con il cliente convenzionato, in conformità con le disposizioni del contratto di servizio stipulato tra ConCardis e il cliente convenzionato stesso.

3. Transazioni DCC

3.1 Il cliente convenzionato si impegna a chiedere al titolare di una carta estera MasterCard/Maestro, Visa/Visa Electron/V PAY, prima del pagamento, se desidera effettuare il pagamento della transazione nella valuta della propria carta (transazione electronic Dynamic

Currency Conversion, di seguito «transazione eDCC» o «valuta contabile») oppure nella valuta locale in uso presso la sede sociale del cliente convenzionato. Il cliente convenzionato si impegna a non complicare il pagamento delle transazioni nella valuta locale tramite requisiti aggiuntivi e a non adottare procedure che inducano il titolare della carta a ricorrere al servizio eDCC senza che una sua chiara decisione.

3.2 Per l'uso del servizio eDCC, il cliente convenzionato si servirà esclusivamente di ConCardis PayEngine, la soluzione software autorizzata da ConCardis. I costi necessari per l'uso, l'installazione e il funzionamento di ConCardis PayEngine saranno a carico del cliente convenzionato.

3.3 Il cliente convenzionato si impegna a impiegare per il servizio di conversione valutaria i più recenti tassi di cambio comunicatigli.

4. Sistema elettronico di autorizzazione e conteggio

4.1 Il cliente convenzionato trasmetterà a ConCardis in formato elettronico entro 24 ore tutte le transazioni effettuate ricorrendo al servizio di conversione valutaria esclusivamente mediante ConCardis PayEngine (autorizzazione e registrazione allo stesso tempo). Per l'uso del servizio eDCC, il cliente convenzionato seguirà le istruzioni del software messo a disposizione da ConCardis.

4.2 Il cliente convenzionato dovrà fare in modo che nell'e-mail di conferma dell'ordinazione inviata al titolare della carta compaiano l'importo totale dell'operazione sia in valuta locale, completo di simbolo valutario, sia nella valuta contabile del titolare della carta, completo di simbolo valutario, il tasso di cambio applicato, l'origine del tasso di cambio utilizzato, la maggiorazione sul corso di cambio e un'eventuale commissione, nonché la conferma del titolare della carta attestante del fatto che gli è stata offerta l'opzione di effettuare il pagamento in valuta locale e nella sua valuta contabile.

5. Compenso/Tasso di rendimento DCC

5.1 Le transazioni eDCC vengono pagate al cliente convenzionato di ConCardis nella valuta contabile concordata. ConCardis rimborsa al cliente convenzionato, per ogni transazione inoltrata a ConCardis e sottoposta a conversione eDCC, il compenso (tasso di rendimento eDCC) indicato nell'accordo di servizio/nell'accordo aggiuntivo. Tale compenso viene portato in detrazione dalla commissione che il cliente convenzionato è tenuto a versare a ConCardis per il conteggio della transazione.

5.2 ConCardis si riserva il diritto di modificare il tasso di rendimento eDCC. Tale modifica dovrà essere comunicata per iscritto al cliente convenzionato almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore. Qualora il cliente convenzionato non accetti la modifica, potrà disdire l'opzione eDCC con un preavviso di dieci giorni, con

Condizioni di ConCardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, a telefonica o tramite Internet (Svizzera)

effetto dalla fine del mese, mediante lettera raccomandata.

- 5.3 Riaddebiti e accrediti di transazioni sottoposte a conversione vengono eseguiti nella valuta contabile concordata con il cliente convenzionato, dopo la conversione dell'importo totale originale dalla valuta contabile del titolare della carta alla valuta contabile del cliente convenzionato, al tasso di conversione applicato da ConCardis in tale data. Il cliente convenzionato rimborsa a ConCardis, dopo la fatturazione, il compenso ricevuto per la transazione riaddebitata. In caso di ricorso al servizio di conversione valutaria eDCC non è possibile stornare le transazioni.

6. Durata/Disdetta/Varie

- 6.1 L'opzione eDCC ha una durata corrispondente all'accordo di servizio stipulato tra ConCardis e il cliente convenzionato in merito all'accettazione e al conteggio di carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, telefonica o tramite Internet (Svizzera). Resta salvo il diritto di disdetta immediata dell'opzione eDCC per gravi motivi.
- 6.2 Si è in presenza di gravi motivi, tali da autorizzare ConCardis alla disdetta immediata, in particolare quando il cliente convenzionato inoltra ripetutamente, senza esplicita richiesta del titolare della carta, il relativo credito nella valuta contabile della carta oppure se Visa o MasterCard escludono il cliente convenzionato dalla partecipazione al servizio di conversione per ripetuta violazione di questo obbligo di avvertimento.
- 6.3 ConCardis è autorizzata ad adeguare il servizio eDCC ai nuovi sviluppi così come ai nuovi requisiti previsti dal legislatore oppure da MasterCard o Visa, a condizione che tali modifiche non comportino mutamenti sostanziali del servizio, del compenso e del tasso di rendimento eDCC e non generino costi aggiuntivi senza il consenso del cliente convenzionato.